



**COMUNE DI SINNAI**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N° 116</b> <b>Data 19/09/2012</b>	<b>OGGETTO:</b>	Riparto del Fondo indistinto a favore dei comuni (Fondo unico EE.LL.) per l'anno 2012 - Articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.
---	-----------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciannove** del mese di settembre alle ore **19,00** presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	<b>X</b>	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	<b>X</b>	
Roberto DEMONTIS	Assessore		<b>X</b>
Giuseppe FLORIS	Assessore	<b>X</b>	
Massimo LEONI	Assessore	<b>X</b>	
Franco MATTA	Assessore	<b>X</b>	
Giuseppe MELIS	Assessore		<b>X</b>
Andrea ORRU'	Assessore	<b>X</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>6</b>	<b>2</b>

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.<sup>ssa</sup> **MARIA ANTONIETTA BASOLU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo del "fondo indistinto a favore dei comuni" (di seguito "fondo unico"), di cui si riportano i primi due commi:

**1.** *"Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23, e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i) della legge regionale 7*

*gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.*

*2. "L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza."*

Dato, quindi, atto che:

- il comune di Sinnai può utilizzare tale entrata in piena autonomia, fatto salvo il vincolo di conseguire, seppure nella misura e nei rapporti che lo stesso stabilisce anno per anno, le finalità di cui alle leggi regionali indicate all'articolo 10, comma 1 della legge regionale n. 2/2007, oltre quelle che si concretizzano negli interventi occupazionali e nelle politiche attive del lavoro.
- sempre in piena autonomia il comune di Sinnai stabilisce quale parte del "fondo unico" destinare alle funzioni di propria competenza;

**VISTA** la determinazione dirigenziale della Direzione Generali Enti Locali e Finanze, Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna 20 marzo 2012, n. 317/EL che, in sede di riparto del "fondo unico" dell'esercizio 2012, attribuisce al comune di Sinnai la somma di € 3.500.611,16;

**VISTO** l'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, ai commi 7, 8, 9, 12 e 13, dispone, a decorrere dal 2011, per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (aggregato che include gli enti locali), l'obbligo, sanzionato a pena di contestazione di danno erariale e di illecito disciplinare, alla:

- riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza in misura pari all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009;
- riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in misura pari all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009;
- azzeramento delle spese per sponsorizzazioni;
- riduzione delle spese per missioni in misura pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009;
- riduzione delle spese per formazione in misura pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze (M.E.F.) del 23 dicembre 2010, n. 40, avente a oggetto: "Enti e organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2011", recante indicazioni sull'ambito applicativo delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, incluse quelle contenute nell'articolo 6 del decreto legge n. 78, commi 7, 8, 9, 12 e 13, che chiarisce:

*"In merito all'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica interessanti le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, si chiarisce che ricadono nell'ambito applicativo delle citate disposizioni le spese sostenute da ciascun ente, oggetto delle predette misure di contenimento, finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione.";*

**DATO ATTO** che, pur essendo la circolare di cui sopra direttamente applicabile dalle amministrazioni dello Stato, l'esplicito richiamo "*all'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica interessanti le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009,*" consente di applicare il chiarimento, come riportato al punto che precede, anche alla spesa degli enti locali, che risultano a tutti gli effetti inseriti nel conto consolidato della P.A.;

**RITENUTO**, dunque, che il chiarimento fornito dal M.E.F. (Amministrazione titolare dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica ai sensi della legge n. 196/2009), avendo evidentemente l'intento di discriminare tra spese ricadenti e spese non ricadenti nell'ambito d'applicazione delle misure di contenimento, implica che, per esclusione, non ricadono nell'ambito applicativo di tali norme quelle acquisite al bilancio comunale con qualunque vincolo di destinazione;

**VISTO** l'articolo 2, comma 6, della L.R. 18 marzo 2011, n. 10, comma modificato dapprima dall'art. 18 comma 33 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e poi dall'art. 2 L.R. 25 maggio 2012, n. 11, che così dispone:

*"6. Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007)."*

**RITENUTO PERTANTO NECESSARIO** individuare con uno specifico atto di programmazione, a maggior dettaglio di quanto evidenziato nelle risultanze del piano esecutivo di gestione, il riparto delle somme del "fondo indistinto a favore dei comuni" di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2007, spettanti al comune di Sinnai per l'esercizio 2012, tra le diverse finalità previste dalla legge istitutiva, come sopra riportate.

**CONSIDERATO**, altresì, che tale riparto potrà essere modificato in corso d'anno con apposite variazioni di bilancio, senza che sussistano vincoli di destinazione.

**RITENUTO**, per quanto sopra visto e valutato, che alle spese finanziate con i trasferimenti regionali a titolo di "fondo unico" non si applicano i vincoli di contenimento disposti dall'articolo sei, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 2, comma 7, della L.R. n. 10 del 18/03/2011 e s.m.i.

**VISTI:**

- il regolamento di contabilità dell'ente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica-contabile**, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento ;

**CON VOTAZIONE UNANIME**, resa in forma palese;

## DELIBERA

Per quanto sin qui esposto, che s'intende integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di ripartire, per l'anno 2012, le risorse derivanti dal fondo indistinto di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale **(All.1)**;
- Di dare atto che tale riparto potrà essere modificato in corso d'anno con apposite variazioni di bilancio;
- Di dare, altresì, atto che alle spese finanziate a valere su entrate derivanti dal fondo indistinto di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, non si applicano le riduzioni disposte dai commi 7, 8, 9, 12 e 13 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
- Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta BASOLU

<b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE</b> <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 19/09/2012	<b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>
	<b>F.to Rag.ra Consuelo Carta</b>

**OGGETTO:**

Riparto del Fondo indistinto a favore dei comuni (Fondo unico EE.LL.) per l'anno 2012 - Articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 05/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.<sup>ssa</sup> Maria Antonietta Basolu

**CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 05/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.<sup>ssa</sup> Maria Antonietta Basolu

**PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.**

Sinnai, 05/10/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Cardia